

DIRITTO SOCIETARIO

Le ultime novità sulle start up innovative

di **Lucia Recchioni**

La **manovra correttiva** è intervenuta, tra l'altro, anche sulla disciplina in tema di **start up innovative, estendendo**, da **quattro a cinque anni**, il periodo in cui operano i **benefici** nell'ambito della disciplina sul rapporto di **lavoro subordinato**.

Più precisamente, il nuovo [articolo 28 del D.L. 179/2012](#) prevede che le disposizioni in materia di lavoro subordinato trovino applicazione ***“per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite”***.

L'intervento del legislatore, pertanto, si limita a rendere più chiara la disciplina e ad eliminare i **contrast interpretativi** a seguito delle precedenti **modifiche normative**.

Giova a tal proposito ricordare che, con il **D.L. 33/2015** convertito con modifiche nella **L. 3/2015**, in vigore dal 26/03/2015, era stato previsto che può essere considerata **start up innovativa** la società **costituita da non più di 60 mesi** (in luogo dei **48 mesi** precedenti).

Questa modifica, **non accompagnata** da un **adeguamento delle altre norme** in tema di **start up innovativa** aveva quindi comportato un **disallineamento** tra le tempistiche dettate per beneficiare delle diverse agevolazioni.

Si ritiene opportuno sottolineare che resta invece fermo il periodo di **quattro anni dalla data di costituzione**, stabilito dall'[articolo 31 del D.L. 179/2012](#), ai fini della cessazione dell'applicazione delle specifiche **disposizioni agevolative in materia di start up innovativa**.

Questo minor periodo di tempo non può che sollevare alcune perplessità, soprattutto se si considera che, proprio con il dichiarato scopo di **semplificare e facilitare l'interpretazione** delle disposizioni normative è intervenuto, da ultimo, il legislatore.

È inoltre da segnalare che, con il [decreto del MiSE del 4 maggio 2017](#) sono state dettate le specifiche tecniche per la predisposizione di **atti modificativi degli atti costitutivi e statuti** delle **start up innovative** in **formato elaborabile XML**.

L'[articolo 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015](#) aveva infatti previsto che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di **start up innovative** potessero essere redatti non solo per atto pubblico, ma anche per **atto firmato digitalmente dai soci** secondo un modello uniforme adottato con **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico** da trasmettere al competente

ufficio del Registro delle imprese.

E infatti, con [Decreto del MiSE del 28 ottobre 2016](#), era stato approvato il **modello** per **le modifiche delle start up innovative**, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Con il [decreto del 4 maggio](#), quindi, il cerchio si chiude e, dal **22 giugno 2017**, essendo pienamente operative le novità introdotte, le **start up innovative potranno modificare l'atto costitutivo senza l'intervento di un notaio**.

Più precisamente gli atti potranno essere redatti e sottoscritti con **firma digitale** avvalendosi della **piattaforma [startup.registroimprese.it](#)**, e, una volta provvisti del numero di registrazione potranno essere trasmessi, tramite una **pratica di comunicazione unica**, all'**ufficio del registro delle imprese** competente per territorio.

Giova a tal proposito ricordare che già dal **20 luglio 2016** è possibile **costituire una start up innovativa** senza l'intervento del notaio.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)